

ACCORDO QUADRO DI PARTNERSHIP

tra

La Fondazione Università Gabriele d'Annunzio, C.F. e P.IVA n. 02043520697, rappresentata dal Presidente Prof. Sergio Caputi, [REDACTED] domiciliato per la carica in Torrevecchia Teatina (CH), Piazza San Rocco, n. 2 – PEC: fondazione@pec.fondazioneunich.it ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 11/10/2023, di seguito per brevità “FONDAZIONE”

e

L'Università telematica Leonardo Da Vinci, C.F. 93035860696, P.I. 02139760694, rappresentata dal Presidente Prof. Sergio Caputi autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 11/10/2023 di seguito per brevità “UNIDAV”.

Premesso che

1. Ai sensi del suo Statuto, UNIDAV è sostenuta da FONDAZIONE e quest'ultima è stata costituita dall'Università degli Studi “G. D'Annunzio”, che ne è ente di riferimento.
2. UNIDAV ha tra i propri fini istituzionali l'alta formazione, la ricerca, le missioni di trasferimento tecnologico, i servizi alle istituzioni, alle imprese e al territorio;
3. FONDAZIONE intende generare e sostenere processi di sviluppo del partenariato con UNIDAV in relazione alle suddette finalità, anche con la realizzazione di corsi e master di formazione qualificata ed aggiornamento professionale, nonché di alta formazione universitaria e post-laurea;
4. Il Consiglio di Amministrazione di FONDAZIONE nella seduta del 11/10/2023 ha deliberato di procedere all'attivazione della presente accordo quadro e di specifiche convenzioni attuative per la realizzazione degli obiettivi sopraindicati, affidandone al Presidente l'iniziativa e le decisioni sulle modalità e le procedure di attuazione, comprese quelle relative ai quadri finanziari di ripartizione dei costi e dei ricavi delle azioni che saranno realizzate, nei confini dei principi direttivi disposti nel presente Accordo;
5. Il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico di UNIDAV, rispettivamente nelle sedute del 11/10/2023 e del 11/10/2023 hanno convenuto sull'opportunità di procedere all'attivazione del presente Accordo, e di specifiche convenzioni attuative per la realizzazione degli obiettivi sopraindicati, affidandone al Presidente, d'intesa col Rettore,

l'iniziativa e le decisioni sulle modalità e le procedure di attuazione, comprese quelle relative ai quadri finanziari di ripartizione dei costi e dei ricavi delle azioni che saranno realizzate, nei confini dei principi direttivi disposti nel presente Accordo.

**Tutto ciò premesso, con il presente Accordo Quadro
redatto in duplice copia FONDAZIONE e UNIDAV, di seguito “le Parti”, convengono e
stipulano quanto segue**

Articolo 1 – Valore delle Premesse

1.1 - Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 - Finalità dell'accordo

2.1 - Le Parti attivano accordi attuativi in partnership per attività formative, anche con la realizzazione di corsi e master di formazione qualificata ed aggiornamento professionale, nonché di alta formazione pre e post-laurea, ricerca e trasferimento tecnologico, servizi alle istituzioni, alle imprese, e al territorio.

2.2 - I contenuti della partnership, compresi quelli relativi ai quadri finanziari di ripartizione dei costi e dei ricavi delle singole azioni, potranno essere realizzati mediante specifici accordi attuativi, adottati da FONDAZIONE e da UNIDAV, nel rispetto delle modalità e delle procedure riportate nel presente Accordo quadro, come approvato nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di FONDAZIONE nella seduta del 11/10/2023 e di Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico di UNIDAV, rispettivamente nelle sedute del 11/10/2023 e 12/10/2023.

Articolo 3 – Modalità di attuazione e disposizioni direttive.

3.1 – Le Parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività formative, anche con la realizzazione di corsi e master di formazione qualificata ed aggiornamento professionale, nonché di alta formazione pre e post-laurea, ricerca e trasferimento tecnologico, servizi alle istituzioni, alle imprese, e al territorio.

3.2 - In particolare, le Parti potranno ideare e attuare congiuntamente, sulla base di accordi attuativi, specifiche iniziative relative alle attività di cui al precedente comma 3.1 secondo le modalità e le procedure indicate di seguito:

- a. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;

- b. partecipazione congiunta all'ideazione e attuazione di specifici progetti di ricerca direttamente affidati da enti e/o da imprese;
- c. svolgimento congiunto di servizi di consulenza tecnico-scientifica richiesti da terzi, con la suddivisione dei relativi compensi, detratti i costi interni di ciascuna delle parti, nelle percentuali che saranno stabilite nei singoli accordi attuativi;
- d. svolgimento da parte di UNIDAV di servizi di ricerca e/o consulenza tecnico-scientifica richiesti da FONDAZIONE e necessari all'attuazione delle sue finalità statutarie, con l'attribuzione del relativo compenso interamente a UNIDAV;
- e. finanziamento congiunto di posizioni di professore e/o ricercatore con compiti di ricerca e/o di didattica di specifico interesse di entrambe le Parti;
- f. realizzazione congiunta di corsi di formazione e/o ed aggiornamento professionale, con la suddivisione dei relativi compensi, detratti i costi interni di ciascuna delle parti, nelle percentuali che saranno stabilite nei singoli accordi attuativi;
- g. realizzazione congiunta di corsi di alta qualificazione post-diploma, di master di primo e di secondo livello, con la suddivisione dei relativi compensi, detratti i costi interni di ciascuna delle parti, nelle percentuali che saranno stabilite nei singoli accordi attuativi.

Articolo 4 – Durata, rinnovo e risoluzione

4.1 - Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera degli Organi competenti.

4.2 - È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.

Articolo 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

5.1 - La collaborazione di cui al presente accordo conferisce alle Parti il diritto di usare, anche nelle attività promozionali, il marchio e gli altri segni distintivi dell'altra.

Articolo 6 – Controversie

6.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

6.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Chieti per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

Articolo 7 – Oneri fiscali

7.1 Tutte le eventuali spese per oneri fiscali sono a carico delle Parti in misura paritaria.

Articolo 8 – Norme di rinvio

8.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torrevecchia Teatina li, 22/11/2023

Prot. n. 122/2023

**Per la Fondazione Università “Gabriele
d’Annunzio”**

Il Presidente

Prof. Sergio Caputi



**Per l’Università Telematica “Leonardo da
Vinci”**

Il Legale Rappresentante

Prof. Sergio Caputi

